

STATUTO

Titolo I

Denominazione – sede

art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "**ARCO & SPORT Bellaria**".
L'Associazione ha sede in Pontedera.

Titolo II

Scopo - oggetto

art. 2

L'Associazione è apolitica, non commerciale, non ha fini di lucro. La sua finalità è la diffusione e lo sviluppo del tiro con l'arco, ovunque e comunque praticato, sia come sport agonistico, sia come attività ricreativa, culturale e sociale, sia attraverso l'attività didattica e promozionale nelle scuole. L'attività agonistica si svolge nell'ambito delle norme generali e delle direttive del CONI, e della Federazione Italiana di Tiro con L'arco (FITARCO), alla quale l'Associazione aderisce, e di altri Enti di promozione sportiva, Associazioni e Federazioni, locali e nazionali, ai quali l'Associazione potrà aderire.

Altra finalità è dotare la Città di Pontedera di impianti sportivi per l'attività invernale, al chiuso, ed estiva, all'aperto, adeguati alle necessità dei praticanti l'attività agonistica, degli amatori del tiro con l'arco, dei portatori di handicap, ivi compresi i non vedenti.

art. 3

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate.
- Partecipare attivamente all'approvvigionamento ed alla gestione di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale.
- Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con le Scuole, gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati.

Titolo III*Soci***art. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino realizzarli,

che ne faranno domanda scritta e che verseranno la quota di associazione.

Possono essere soci anche le persone fisiche tesserate in altre società o gruppi sportivi.

L'iscrizione alla FITARCO, anche attraverso altre società, è obbligatoria per i soci che intendono praticare attività sportiva e per tutti i componenti del consiglio direttivo.

art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio individuale o di socio sostenitore. Eventuali ulteriori categorie di Soci saranno dettate dai regolamenti.

art. 6

La qualifica di socio individuale dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote sociali.

I Soci minorenni non hanno diritto di voto in assemblea.

La qualifica di socio sostenitore dà diritto a quanto sopra con la sola esclusione del diritto di voto in Assemblea.

art. 7

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente, per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo IV*Recesso - esclusione***art. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

art. 9

L'esclusione è proposta dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, e deliberata a maggioranza dal voto dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci in seduta comune nei confronti di chi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diviene operante dalla annotazione nel libro dei soci.

art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci esclusi hanno diritto al rimborso in dodicesimi del contributo associativo annualmente versato.

Titolo V*Fondo comune***art. 11**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero all'Associazione, per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali fondi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati dall'Associazione. Il fondo comune non è ripartibile tra i soci, né nel corso della vita associativa, né all'atto del suo scioglimento.

*Esercizio sociale***art. 12**

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Le quote sociali anticipate e le spese di riaffiliazione faranno parte del bilancio dell'anno successivo.

Sezioni sportive

art. 13

Per ognuna delle seguenti attività sportive:

- Tiro alla Targa,
- Tiro di Campagna,
- Attività promozionali e del Tempo Libero,

sarà costituita una Sezione alla quale potranno aderire tutti coloro che praticano le rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse Sezioni devono essere soci dell'Associazione.

La direzione e l'organizzazione della Sezione avente per oggetto la FITARCO è affidata ad un membro del Consiglio Direttivo, o ad altro Socio nominato direttamente dal Presidente, che, sarà membro effettivo del Consiglio Direttivo, con diritto di voto solo sugli argomenti riguardanti la Federazione.

Per ogni Sezione o Federazione potrà essere costituita una Commissione la cui direzione potrà essere affidata, su incarico del Consiglio Direttivo, anche ad un tecnico non tesserato con l'Associazione.

Ogni aderente alle singole Sezioni sportive dovrà essere tesserato alle relative Federazioni o Enti di Promozione Sportiva.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite; hanno la durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico ad eccezione delle cariche stabilite dall'Atto costitutivo dell'Associazione, che avranno validità di otto anni, coincidenti con due quadrienni olimpici, per dar modo all'Associazione di iniziare i suoi lavori, e di indirizzarli con il tempo necessario verso lo svolgimento dei programmi evidenziati nell'articolo 2 del presente statuto.

Nelle votazioni per l'assegnazione di tutte le cariche, in caso di parità, risulterà eletto il socio con anzianità maggiore.

Le Assemblee

art. 15

Le Assemblee sono convocate mediante avviso da affiggersi presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima della convocazione; l'avviso deve contenere: ordine del giorno, sede e data della riunione in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può avvenire prima di due giorni dalla data di prima convocazione. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale;

L'Assemblea è inoltre convocata, in sessione straordinaria o ordinaria, qualora lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o 1/3 dei soci. In tal caso il Presidente avrà 30 giorni di tempo per indire l'Assemblea.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni è **ammessa la facoltà di delega per un massimo di due deleghe per socio.**

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale.

L'assemblea ordinaria

art. 16

Ha luogo almeno una volta l'anno per

- approvazione del bilancio consuntivo;
- ogni altro oggetto demandato all'assemblea dallo statuto;
- eleggere, con votazioni separate e successive, alla naturale scadenza del mandato, il PRESIDENTE, il CONSIGLIO DIRETTIVO, il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

L'assemblea straordinaria

art. 17

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli argomenti non contemplati dal precedente art. 16.

art. 18

In sede di prima convocazione le Assemblee hanno il numero legale se sono presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione il numero legale si ha qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle Assemblee ad ogni affiliato avente diritto di voto è riconosciuto un voto di base.

Ulteriori capacità di voto potranno essere dettate dai regolamenti, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni di legge .

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti validi. In caso di parità tutte le proposte presentate si intenderanno respinte .

art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente

art. 20

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, con votazione apposita e separata. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo svolge le sue mansioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha inoltre i seguenti poteri :

- convoca e presiede l'Assemblea,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- fissa la Sede Sociale,

- può eleggere direttamente il Dirigente Fitarco che entrerà a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo come sesto membro, con diritto di voto solo su argomenti riguardanti agonismo, gare, manifestazioni e rapporti con la Federazione

Le dimissioni del Presidente, o l'impedimento definitivo a svolgere le sue mansioni, determinano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente che non si ricandidi o che non venga rieletto, entra di diritto a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo

art. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri , e cioè da Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, e da quattro membri scelti tra gli associati. Possono essere eletti tutti i soci maggiori-
renni a condizioni che risultino iscritti all'Associazione da almeno tre anni compiuti.

I componenti il Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di diritto o su richiesta di meta più uno dei suoi componenti.

La convocazione deve essere effettuata tramite lettera, messaggio telefonico o con sistemi telematici, almeno due giorni prima della riunione.

Tutti i membri devono essere informati dell'ordine del giorno.

Copia del verbale conseguente deve essere affissa presso la Sede Sociale per i sette giorni successivi.

L'adunanza è valida se è presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro.
- nominare all'occorrenza un " TESORIERE " con le funzioni congiunte di Segretario e Cassiere che affianchi il Consiglio Direttivo nei lavori di amministrazione, tesseramento, contatti con Enti ed Istituzioni.
- stabilire l'ammontare delle quote sociali.

art. 22

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti .

Se viene meno la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda a nuova nomina del Consiglio.

La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta al decadenza del Presidente in carica.

Il componente del Consiglio che senza giustificati motivi non intervenga ripetutamente alle riunioni, decade dall'incarico su deliberazione unanime dei restanti membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due

ed un massimo di quattro membri. Nomina al suo interno il Presidente .

art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio o del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto), ed alle Assemblee nel corso delle quali presenta la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Titolo VII*Scioglimento***art. 25**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto. Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni, eventuali beni residui sono destinati ad altre Associazioni Sportive che saranno individuate dai liquidatori.

art. 27

Ogni variazione al presente Statuto deve essere deliberata nel corso di una Assemblea Generale, appositamente convocata con il consenso di un numero di soci che rappresentino i 2/3 del totale dei voti validi, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del presente Statuto. La convocazione deve essere fatta per scritto e le richieste di variazione dovranno essere specificate e motivate nell'ordine del giorno.

art. 28

L'Associazione usufruisce gratuitamente del marchio e del logo "Arco&Sport", utilizzato dalla ditta Nannipieri Valeriano, domiciliata in Cascina, sul suo sito Internet "www.arcoesport.com". Nell'interesse comune della massima collaborazione la stessa ditta metterà gratuitamente a disposizione sullo stesso sito anche le pagine Web e la E-mail necessarie all'Associazione, e fornirà direttamente, o ne finanzia l'acquisto in conto prestito, dei materiali necessari all'inizio dell'attività. Per contro, l'Associazione si impegna a portare il marchio, il logo o altra scritta richiesta dalla ditta, sulle divise sociali, a permetterne l'esposizione nei locali e sui campi di tiro, e a restituire, senza impegno di scadenza, le somme anticipate.

*Norma finale***art. 29**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.

Eventuali controversie sulla lettura del presente Statuto, dovranno essere sempre ricondotte alle decisioni della Federazione Italiana Tiro con l'Arco,

art. 30

Copia del presente statuto è depositata presso la Sede Sociale.

art. 31

Al fine di consentire la costituzione della Società e l'effettivo inizio dell'attività, i Soci fondatori

stabiliscono la ripartizione delle cariche sociali.

Pontedera, 26.02.2006